

Gent.ma Archeologa
dott.ssa Daniela Ferrigni

Larino, 17/07/2025

Oggetto: Legge n. 443/2001 - Delibera CIPE N. 121 del 21/12/2001 — Programma Schemi Idrici Regione Molise - LAVORI DI "IRRIGAZIONE DEL BASSO MOLISE CON LE ACQUE DEI FIUMI BIFERNO E FORTORE - 1° INTERVENTO". CUP-D57H04000080001 -

INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - CIG B7B08FF65D

Lettera commerciale di affidamento (art. 18 D. Lgs. n. 36/2023)

Con la presente si comunica, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, l'affidamento da parte dell'intestato Consorzio (denominato nel prosieguo anche "Committente") alla S.V. (di seguito indicata anche "Professionista") del servizio in oggetto. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e si perfezionerà nel momento in cui la presente lettera controfirmata per accettazione da codesto affidatario perverrà agli atti del Consorzio mediante la piattaforma di eProcurement "TRASPARE" (<https://bonificabm.traspere.com/>)

L'incarico in oggetto è regolamentato dalle condizioni di seguito riportate:

ART. 1

Oggetto e durata dell'incarico

Il Committente conferisce al Professionista l'incarico per gli adempimenti connessi all'attività di assistenza archeologica agli scavi da eseguirsi nell'ambito delle opere indicate in epigrafe.

In particolare, il Professionista provvederà alle seguenti prestazioni:

1. assistenza alle attività di escavazione;
2. redazione di documentazione fotografica;
3. adempimenti e documentazione di rito in conformità a quanto precisato dalla normativa applicabile in materia e secondo le regole tecniche e i principi e le regole deontologiche proprie del settore, in accordo e secondo le indicazioni della Soprintendenza ABAP del Molise (SABAP Molise);
4. redazione documentazione "finale" richiesta dalla SABAP Molise con nota prot. 8857 del 16/08/2024 , agli atti del Committente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare se pur non materialmente allegata.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata alla Soprintendenza competente nei modi da essa stabilito, e al Committente a cui dovrà essere trasmessa in formato digitale.

La durata dell'incarico è stabilita nel periodo 21/07/2025 - 30/09/2025 con possibilità di rinnovo.

ART. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista è obbligato, nello svolgimento delle attività professionali, a coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, il D.L. o con i soggetti dagli stessi delegati, riferendo periodicamente e secondo necessità, sull'andamento delle attività oggetto del presente atto.

ART. 3

Onorario per la prestazione

Le prestazioni professionali saranno compensate a corpo per il corrispettivo concordato in € 150,00 per ogni giorno di prestazione assolto dal professionista oltre oneri accessori se dovuti per legge (Cassa Previdenziale, I.V.A., etc). Per le giornate di lavoro parziali è corrispettivo è ridotto al 50%.

Il prezzo definito dal presente disciplinare si intende accettato dal Professionista ed è comprensivo delle spese, nessuna esclusa, che dovranno essere sostenute dallo stesso per lo svolgimento delle proprie mansioni ivi affidate.

ART. 4

Variazione delle attività - Rinvenimenti

Resta inteso che le modalità di esecuzione dell' servizio possono subire delle variazioni in aumento o in diminuzione in corso d'opera sulla base delle effettive necessità e di eventuali rinvenimenti e/o delle disposizioni da parte della Direzione Scientifica della Soprintendenza.

In ogni caso il Professionista si obbliga a svolgere le attività richieste per il medesimo compenso giornaliero di cui al precedente art. 3.

Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 5

Penali

Qualora l'esecuzione dei lavori dovesse subire dei ritardi in conseguenza della condotta del Professionista, il RUP applicherà al Professionista una penale pari a 50,00 €/giorno che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Qualora l'importo complessivo della penale dovesse risultare superiore ad € 500,00 il rapporto contrattuale si intenderà risolto in danno del Professionista.

ART. 6

Coperture assicurative

Il Professionista si obbliga a stipulare copertura assicurativa per infortuni derivanti dall'attività oggetto del presente incarico e mantenerla efficace per tutta la durata della prestazione.

ART. 7

Erogazione del compenso

L'erogazione del compenso sarà effettuata sulla base di report mensili, contenenti il numero di giornate (distinte tra intere e parziali) prestate effettivamente dal Professionista nel mese di riferimento. Per la rilevazione delle presenze in cantiere (sulla base delle quali verrà effettuato il conteggio del corrispettivo mensile) è fatto obbligo al Professionista di comunicare a mezzo mail (giornalmente) la propria presenza in cantiere al RUP (mail: beniamino.divito@bonificabm.it) precisando ora di arrivo in cantiere. Al termine della attività giornaliera il Professionista invierà analogo mail al RUP precisando orario di uscita dal cantiere.

La liquidazione delle spettanze per le prestazioni di cui al presente disciplinare avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota o fattura da parte del Professionista

ART. 8

Riservatezza

I risultati di tutta l'attività eseguita dal Professionista per il Committente, in esecuzione del presente contratto, ivi compresi (ma non soltanto) tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i disegni, i progetti, le descrizioni sviluppate o predisposte dal Professionista in connessione con l'incarico, saranno di proprietà del Consorzio e nessuna informazione concernente tale attività dovrà essere divulgata o comunicata a terzi dal Professionista, senza il consenso scritto del Committente,

Il Professionista dovrà mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali che ha ricevuto e/o riceverà dall'impresa esecutrice dei lavori (Appaltatore) o dal Committente.

Nel presente contratto l'espressione "informazioni confidenziali" avrà il significato di informazione tecnica, campioni, disegni, materiali (di seguito indicati anche con il termine "know-how").

Le informazioni confidenziali comunicate al Professionista in esecuzione del presente contratto permangono tali, anche se comprese in una più generale informazione di dominio pubblico o già in possesso del Professionista.

Le informazioni confidenziali, costituenti il know-how, sono e rimangono di proprietà dell'Appaltatore e/o del Committente.

Il Professionista non dovrà comunicare a terzi alcuna delle suddette informazioni, né pubblicarle, né usarle per qualsiasi altro scopo non collegato all'esecuzione dell'Incarico, senza il consenso scritto del Committente.

Tutte le informazioni confidenziali costituite da disegni, scritti, materiali, campioni, aventi forma definitiva o provvisoria, dovranno essere restituiti al Committente ad avvenuta esecuzione dell'Incarico o, comunque, su semplice richiesta dello stesso Committente.

In caso di violazione delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Professionista malleverà il Committente da qualunque richiesta risarcitoria dell'Appaltatore o di Terzi, dipendente o comunque connessa a tale violazione.

Nonostante ogni altra disposizione del presente contratto, quanto indicato nel presente articolo avrà efficacia anche dopo l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, in modo che le informazioni confidenziali fornite dal Committente e/o dall'Appaltatore e l'attività svolta dal Professionista rimangano segrete indefinitamente e non siano mai rivelate, se non nei limiti in cui ciò sia autorizzato per iscritto dal Committente.

ART. 9

Diritto di sospensione

Il Committente potrà sospendere in qualsiasi momento l'esecuzione dell'Incarico, dandone comunicazione scritta al Professionista e specificando la durata della sospensione stessa.

In tale evenienza, si farà luogo esclusivamente al pagamento delle attività effettivamente eseguite dal Professionista alla data di comunicazione della sospensione.

Se alla fine del periodo di sospensione, il Committente confermerà la ripresa dell'Incarico, il Professionista si impegna a completare i servizi senza variazione del corrispettivo.

In ogni caso il Professionista non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, indennità o risarcimento collegato o comunque connesso all'esercizio del diritto di sospensione da parte del Committente.

Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 10

Recesso

E' facoltà del Committente recedere, per qualsivoglia causa o ragione, dal presente contratto di incarico a mezzo di comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. ovvero p.e.c.

In tal caso si conviene espressamente che il Professionista avrà diritto al solo pagamento dei servizi e degli adempimenti correttamente eseguiti e conformi al contratto ed alle norme di Legge - con espressa esclusione di ogni risarcimento od indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in deroga alle previsioni degli artt. 2237 e 2227 c.c.

Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 11

Adempimenti D. Lgs. 196/2003

Nel corso del rapporto contrattuale le Parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente Incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere stati debitamente informati in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 12

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010)

Le Parti, pena la nullità del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 13

Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Larino.

In pendenza del giudizio il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 14

Disposizioni finali.

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme contrattuali sarà fatto riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

il Direttore dell'Area Tecnica
(ing. Beniamino DI VITO)

documento sottoscritto con firma digitale

per completa accettazione

il Professionista

dott.ssa archeologa Daniela Ferrigni

documento sottoscritto con firma digitale